

Articolo 13

Definizione di durata del lavoro

(art. 6 cpv. 2 e 9–31 LL)

- ¹ È considerato durata del lavoro, ai sensi della legge, il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro: il tempo per recarsi al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro. Sono fatte salve le disposizioni sull'occupazione delle donne incinte e delle madri allattanti, nonché l'articolo 15 capoverso 2.
- ² Se il lavoro deve essere svolto al di fuori del luogo di lavoro in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale durata del tragitto è considerata tempo di lavoro.
- ³ A seguito del viaggio di ritorno da un luogo di lavoro esterno ai sensi del capoverso 2, lo spazio della durata giornaliera del lavoro oppure la durata massima del lavoro settimanale possono essere superati; il tempo di riposo giornaliero di 11 ore inizia così a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio.
- ^{3bis} Per i viaggi di servizio all'estero è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e ritorno effettuato in Svizzera almeno secondo le condizioni previste al capoverso 2. Se il viaggio di andata e ritorno si svolge completamente o in parte di notte o di domenica, per l'occupazione del lavoratore non è richiesta alcuna autorizzazione. Il riposo giornaliero di 11 ore deve essere accordato immediatamente dopo il viaggio di ritorno e inizia a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio.
- ⁴ Il tempo che un lavoratore dedica al perfezionamento professionale o alla formazione continua sia su ordine del datore di lavoro sia a causa della propria attività professionale, sulla base di una disposizione legale, è considerato tempo di lavoro.

Capoverso 1

È considerato durata del lavoro il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro indipendentemente dal luogo in cui si trova. È dunque irrilevante che egli si tenga a disposizione nell'azienda, in treno o in un altro luogo. A questo proposito si rinvia anche alla disposizione dell'[articolo 18 capoverso 5 OLL 1](#), in cui questo principio è precisato.

Sono comprese anche le attività e le misure che, ad esempio per motivi di sicurezza o di igiene sul lavoro, devono essere svolte o adottate a titolo preparatorio, prima di affrontare il lavoro vero e proprio. Per quanto riguarda il vestirsi o il cambiarsi d'abito,

costituisce tempo di lavoro tutto ciò che rientra obbligatoriamente nel processo di lavoro: indossare dispositivi di protezione individuale per tutelare la salute e proteggersi dagli infortuni, indossare abiti da lavoro sopra i vestiti usuali o abiti da lavoro sterili e passare da camere di separazione per motivi di igiene, ecc.

Conformemente all'[articolo 28 OLL 3](#), qualora sostanze nauseabonde o pericolose sporchino considerevolmente gli abiti da lavoro, il datore di lavoro deve assicurare il loro regolare lavaggio a congrui intervalli di tempo.

Quanto al tempo necessario per raggiungere il posto di lavoro e per rientrare, esso non costituisce, in linea di massima, tempo di lavoro. Sono fatti salvi i

tempi di viaggio necessari per prestare un servizio di picchetto. In caso di maternità occorre fare riferimento all'[articolo 60 capoverso 2 OLL 1](#).

Le norme sulla durata del lavoro contenute nella legge e nelle ordinanze hanno l'obiettivo di garantire la protezione della salute dei lavoratori. Al riguardo assumono importanza prioritaria il rispetto delle disposizioni sulla durata massima della settimana e del giorno lavorativi nonché sulla durata minima del riposo giornaliero. La remunerazione del lavoro si basa invece sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni rispettivamente sulle disposizioni di diritto pubblico in materia di assunzione.

Capoverso 2

Per i lavoratori occupati in un luogo diverso da quello abituale o che cambiano regolarmente luogo di lavoro, si pone il problema della definizione del tragitto per recarsi al lavoro. Il luogo di lavoro è normalmente la sede principale dell'impresa, il luogo di assunzione o, nel settore delle costruzioni, il cantiere. Il caso che occorre regolare è quello in cui il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro è più lungo di quello abituale. Siccome il lavoratore si reca in un luogo di lavoro diverso per ordine del datore di lavoro, il tempo supplementare dedicato al viaggio è a carico del datore di lavoro.

La presente disposizione disciplina unicamente il caso di un lavoratore che, in linea di principio, ha un posto di lavoro fisso e da questo si sposta per recarsi in altri luoghi d'impiego. Nel caso degli apprendisti, la scuola professionale è considerata il luogo d'impiego per cui il tragitto da e per la scuola va considerato tempo di lavoro. Non è invece disciplinata la situazione lavorativa di un montatore del servizio manutenzione o di un rappresentante, i quali non fanno mai lo stesso tragitto per recarsi sul luogo di lavoro.

La disposizione circa la durata del tragitto in caso di spostamenti compiuti su ordine del datore di lavoro è una disposizione di principio. Essa va tuttavia sottoposta ad una riserva: si basa infatti sulle condizioni dei tragitti e della loro durata sul terri-

torio svizzero.

Cio significa che non è adatta per essere applicata a viaggi all'estero. Nel traffico di confine si consiglia di applicare la legge sul lavoro secondo il suo senso. I dettagli devono essere fissati contrattualmente.

Capoverso 3

Succede spesso che, in occasione del viaggio di ritorno dal luogo di lavoro esterno, lo spazio massimo della durata giornaliera venga superato. In questo caso specifico, tale superamento è consentito e lo stesso vale per la durata massima della settimana lavorativa; il «tempo supplementare» va tuttavia considerato lavoro straordinario e, ai sensi dell'[articolo 13 LL](#), remunerato. Su richiesta del lavoratore, esso può anche essere compensato.

Il tempo di riposo giornaliero della durata di 11 ore decorre dal momento in cui il lavoratore giunge al proprio domicilio, indipendentemente dal luogo di lavoro. In questo contesto, una riduzione della durata del riposo ad otto ore non è consentita.

Anche per i giovani, lo spazio massimo della durata giornaliera di 12 ore può essere superato per il viaggio di ritorno a domicilio. Il tempo di riposo giornaliero di 12 ore deve essere garantito dal momento in cui il giovane giunge al proprio domicilio (v. [art. 16 cpv. 1 OLL 5](#)). Lo stesso vale per la durata massima della settimana lavorativa, la quale può essere superata tranne per i giovani durante la formazione professionale di base (v. [art. 17 cpv. 2 OLL 5](#)).

Capoverso 3^{bis}

Poiché la legge sul lavoro è una regolamentazione di diritto pubblico, vige il principio della territorialità. In altre parole, l'esecuzione della legge sul lavoro e delle relative ordinanze è limitata al territorio svizzero e, di conseguenza, rientra nel campo d'applicazione della legge solamente il tempo corrispondente al tragitto in Svizzera. Per il tempo che

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 13 Definizione di durata del lavoro

OLL 1

Art. 13

il lavoratore dedica al datore di lavoro al di fuori del territorio svizzero fa fede il contratto stipulato fra le parti, fatta salva una regolamentazione imperativa del diritto estero.

Nei viaggi di servizio all'estero è considerato tempo di lavoro almeno il viaggio di andata e ritorno effettuato su suolo svizzero, indipendentemente dal mezzo di trasporto impiegato, e anche se non viene svolta alcuna attività. Come è il caso per gli spostamenti effettuati sul territorio svizzero, se la durata dello spostamento è più lunga rispetto al tragitto per raggiungere il luogo in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, è considerata tempo di lavoro solamente la differenza rispetto alla normale durata del tragitto (v. cpv. 2).

Il viaggio di andata e ritorno all'estero nell'ambito di un viaggio di servizio può svolgersi di notte, di domenica o in un giorno festivo legale senza che sia necessaria un'autorizzazione ufficiale. Tuttavia, trattandosi di tempo di lavoro, sono da osservare le disposizioni della legge sul lavoro concernenti il supplemento salariale, il tempo di riposo supplementare e il riposo compensativo. Ne consegue che ai lavoratori che devono effettuare viaggi di servizio la domenica o nei giorni festivi il datore di lavoro deve concedere un riposo compensativo (v. [art. 20 LL](#)) e corrispondere inoltre un supplemento salariale del 50 per cento per il lavoro domenicale temporaneo. Conformemente all'[articolo 17b LL](#), per il lavoro notturno temporaneo ai lavoratori va accordato un supplemento salariale del 25 per cento e, per il lavoro notturno regolare o periodico, una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno prestato.

In analogia a quanto previsto per gli altri viaggi di servizio sul territorio svizzero (v. cpv.3), anche per i viaggi all'estero il lavoratore deve beneficiare di un tempo di riposo giornaliero di 11 ore, il quale inizia a decorrere quando il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio. Si tratta di un tempo di riposo minimo che ha lo scopo di salvaguardare la salute e permettere il riposo del lavoratore.

Capoverso 4

Il tempo che un lavoratore dedica al perfezionamento o alla formazione continua è considerato tempo di lavoro se il perfezionamento o la formazione sono esplicitamente richiesti dal datore di lavoro o se il lavoratore vi è tenuto per legge. È il caso, ad esempio, delle persone che appartengono al corpo dei vigili del fuoco, o che lavorano come responsabili dei veleni o responsabili del traffico aereo, ecc. Questa disposizione si applica anche all'insegnamento professionale obbligatorio al quale i maestri di tirocinio devono, per legge, far partecipare gli apprendisti.